

Spazio per il protocollo del Comune di Giarre

AVVERTENZE

Compilare con la massima cura ed attenzione il presente modulo consegnandolo al protocollo del Comune di Giarre unitamente a tutti gli allegati richiesti nella quantità specificata **altrimenti la presente comunicazione non è valida e pertanto l'attività iniziata risulterebbe priva di titolo autorizzativo** - Non occorre la marca da bollo.

Comune di Giarre 1° Area - Attività Produttive

Oggetto: COMUNICAZIONE di avvio di attività di vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 18.5.2001, n.228 ⁽¹⁾-

Il/la sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 cittadino/a _____, sesso M [] F [], C.F. _____
 residente in _____ nella via _____
 n. _____, telefono _____, nella qualità di
 imprenditore agricolo
 legale rappresentante dell'impresa agricola _____, con sede
 legale in _____ nella via _____
 C.F. _____, iscritto/a al Registro delle imprese presso la
 Camera di Commercio di _____ al n. _____ in data _____;

COMUNICA

con riferimento a quanto previsto dall'art.4 del D.Lgs. 18.5.2001, n.228 ⁽¹⁾ e dalla circolare dell'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca n.8 del 9.10.2003, l'avvio dell'attività di vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda agricola ubicata in (*indicare via, numero, località*) _____

 _____, della superficie complessiva di Ha _____.-

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate nell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, previste per le ipotesi di falsità in atti e per coloro i quali rendono dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

1) che i prodotti che l'azienda porrà in vendita sono i seguenti: _____

-
-
-
-
-
- 2) che i prodotti su indicati provengono in misura prevalente dalla propria azienda agricola;
- 3) che l'attività di vendita sarà effettuata con le seguenti modalità:
- in forma itinerante ⁽²⁾
 - in locale aperto al pubblico ⁽³⁾ sito in _____
 - su aree pubbliche in forma non itinerante ⁽³⁾ [vedi acclusa richiesta di assegnazione del posteggio, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche]
 - commercio elettronico _____
- 4) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 4, 6° comma, del D.Lgs n.228/2001 ⁽¹⁾;
- 5) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965, n.575 (antimafia);
- 6) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di interdizione previste dall'art.5 della legge 15.12.1990, n.336, nel testo quale risulta sostituito dall'art.32 del D.Lgs. 30.12.1999, n.507 ⁽⁴⁾;
- 7) che i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dall'azienda nell'anno solare precedente sono inferiori ai limiti di cui all'art.4, comma 8, D.Lgs. 18.5.2001, n.228 ⁽¹⁾
- 8) in relazione a quanto previsto dalla circolare dell'Assessorato regionale cooperazione, commercio, artigianato e pesca n.8 del 9.10.2003, di aver rispettato, relativamente al locale aperto al pubblico sopra indicato, la cui superficie è di metri quadrati _____, sede dell'attività di vendita, le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia annonaria, igienico sanitaria, edilizia, urbanistica e quelle sulla destinazione d'uso (*eventuali annotazioni* _____);
- 9) di essere consapevole che l'esercizio dell'attività è subordinato, inoltre, alla presentazione:
- a) a codesto Comune, che provvederà a trasmetterne copia all'Azienda sanitaria provinciale di Catania, della dichiarazione di inizio attività semplificata per la produzione primaria di natura vegetale prevista dal D.A. in data 6.11.2009, ai fini della registrazione sanitaria ai sensi dell'art.6 del Reg. CE n.852/2004 e dell'art.31 del Reg. CE n.882/2004, che deve essere esibita, assieme alla presente comunicazione, agli organi preposti alla vigilanza;
 - b) (questa dichiarazione deve essere resa soltanto nel caso, previsto dall'art.4, comma 5, del D.Lgs. n.228/2001, di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa) a codesto Comune e all'Azienda sanitaria provinciale di _____ della DIA DIFFERITA A 45 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE prevista dal D.A. in data 27.2.2008, correlata al Reg. CE n.852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che deve essere esibita, assieme alla presente comunicazione, agli organi preposti alla vigilanza, in quanto l'attività di _____
- _____ con la precedente normativa nazionale era soggetta ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art.2 della L. 283/1962 o ai sensi di altre normative. Detta attività può essere iniziata

soltanto dopo il decorso del termine di 45 giorni dalla ricezione da parte dell'A.S.P. della D.I.A. differita, salvo diverse determinazioni adottate dai competenti servizi della stessa A.S.P. preposti al controllo, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.4 del citato decreto dell'Assessore regionale per la sanità in data 27.2.2008.

10) che gli estremi dell'atto costitutivo della società e di registrazione dello stesso sono i seguenti:

_____ ;

11) che gli estremi del titolo di proprietà o di possesso dei terreni sono i seguenti (*allegare copia*)

Alla presente acclude:

- Dichiarazione di Inizio Attività Produzione primaria (in duplice copia originale)
- DIA ai fini della registrazione delle attività alimentari (Regolamento CE n. 852/2004) - Allegato 1
- [solo nel caso di società] n._____ dichiarazioni rese dagli altri soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n.252/1998 (6), relativamente ai requisiti di cui ai precedenti punti 4), 5) e 6);

- _____

Data _____

_____ (7)

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Per comunicazioni inerenti la presente pratica contattare

Tel. _____ Cell. _____

Note:

(1) D.Lgs. 18.5.2001, n.228 - art.4 - Esercizio dell'attività di vendita:

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

(2) In tal caso la presente comunicazione deve essere inoltrata al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

(3) In tal caso la presente comunicazione deve essere inoltrata al Comune in cui si intende esercitare la vendita.

(4) Legge 15.12.1990, n.336 e successive modifiche e integrazioni - Art.5 Sanzioni amministrative accessorie:

1.La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni.

2.Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
- b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(5) Spazio per altre eventuali dichiarazioni.

(6) D.P.R. 3.6.1998, n.252 – Art.2, comma 3:

3. Quando si tratta di associazioni, imprese, società e consorzi, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato:

- a) alle società;
- b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- d) per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- f) per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

(7) Ai sensi dell'art.38, comma3, del D.P.R. n.445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Dichiarazione resa dal "socio", allegata alla comunicazione di avvio di attività di vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 18.5.2001, n.228, presentata il _____ dalla società _____

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____,

cittadino/a _____, sesso M F , C.F. _____,

residente in _____ nella via _____

n. _____, telefono / cellulare _____, nella qualità di

imprenditore agricolo

legale rappresentante dell'impresa agricola _____, con sede

legale in _____ nella via _____

con riferimento all'istanza sopra indicata, consapevole delle sanzioni penali, richiamate nell'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, previste per le ipotesi di falsità in atti e per coloro i quali rendono dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R. n.445/2000, e all'art.12 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6.5.1940, n.635 e successive modificazioni e integrazioni, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs n.228/2001 ⁽¹⁾;

2) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31.5.1965, n.575 (antimafia);

3) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di interdizione previste dall'art.5 della legge 15.12.1990, n.336, nel testo quale risulta sostituito dall'art.32 del D.Lgs. 30.12.1999, n.507 ⁽²⁾.-

Data _____

_____⁽³⁾
Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)

Note: (1) D.Lgs. 18.5.2001, n.228 - art.4 - Esercizio dell'attività di vendita:

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita

al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

(2) Legge 15.12.1990, n.336 e successive modifiche e integrazioni - Art.5 Sanzioni amministrative accessorie:

1.La violazione dell'articolo 1 comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali. La stessa sanzione amministrativa accessoria si applica in caso di violazione dell'articolo 2, quando l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, è superiore a lire cinque milioni.

2.Se l'importo dell'assegno o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria è superiore a lire cento milioni, ovvero risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 per un importo superiore complessivamente a lire venti milioni, accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

- a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
- b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(3)Ai sensi dell'art.38, comma3, del D.P.R. n.445/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.